

Danni da pendolarismo risarciti dallo stato

Pendolare «forzato» risarcito dallo stato. Deve pagare al dipendente le spese documentate di trasporto, vitto e alloggio l'amministrazione pubblica che non ha dato attuazione al diritto del dipendente al trasferimento presso altra sede: costituisce infatti una colpa dell'università aver revocato al ricercatore proveniente da un altro ateneo l'assegnazione a una facoltà che presenta invece vuoti d'organico. Lo stabilisce il Tar Lazio con la sentenza 48/2014, pubblicata dalla sezione terza-bis.

Negligenza grave - L'agognato trasferimento a Roma dalla Calabria arriva con quasi sei anni e mezzo di ritardo. Nel frattempo lo studioso continua ad abitare nella Capitale, sicuro che primo o poi l'intoppo burocratico si sarebbe sbloccato. E ora il dipendente pubblico ottiene oltre 28 mila euro di risarcimento: il ristoro comprende sia i biglietti di aerei e treni per i viaggi al Sud due volte la settimana sia le altre spese affrontate per mangiare e dormire, parametrate al costo pasti economici e di alberghi di categoria medio-bassa. Decisiva, in favore del ricercatore, la produzione in giudizio dei documenti: le ricevute depositate risultano infatti sufficienti affinché si possa ritenere raggiunta la prova del danno lamentato, che è ritenuta riconducibile in modo diretto all'illegitima decisione dell'amministrazione di non dar subito corso al trasferimento. La sentenza che dà ragione al lavoratore definisce invero «grave» la responsabilità dell'università, maturata in un contesto di negligenza: vista la carenza di docenti nella materia d'insegnamento, infatti, per dar corso al legittimo cambio di sede non era necessario procedere a un incremento di organico in facoltà.

Onere della prova - Niente da fare, invece, per il danno morale o alla carriera che non risultano provati: la lesione professionale non si può ritenere dimostrata per il solo fatto che per essere rimasto all'università di Reggio Calabria il ricercatore avrebbe avuto minori occasioni di crescita; quanto alle ripercussioni negative sulla vita familiare e di relazione, si tratta di lesioni che necessitano di una specifica documentazione, anche se vale la prova per presunzioni. Ma sul punto il dipendente pubblico fallisce. L'università paga le spese di giudizio.

Dario Ferrara

